



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 13

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE
INTERCETTAZIONI**

33^a seduta: giovedì 23 marzo 2023

Presidenza del presidente BONGIORNO

INDICE**Audizione di una professoressa ordinaria di diritto processuale penale**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 8 e <i>passim</i>	MARANDOLA	Pag. 3, 6, 9
RASTRELLI (<i>FdI</i>)	8		

Audizione del presidente di I.L.I.A. (*Italian Lawful Interception & Intelligence Association*)

PRESIDENTE	Pag. 11, 15, 16 e <i>passim</i>	PALOMBO	Pag. 11, 16, 17 e <i>passim</i>
BAZOLI (<i>PD-IDP</i>)	15		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLENZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Antonella Marandola, ordinaria di diritto processuale penale, e il dottor Tommaso Palombo, presidente di I.L.I.A. (Italian Lawful Interception & Intelligence Association).

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

Ricordo che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di una professoressa ordinaria di diritto processuale penale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni della professoressa Antonella Marandola, ordinaria di diritto processuale penale, e del dottor Tommaso Palombo, presidente della I.L.I.A. (*Italian Lawful Interception & Intelligence Association*).

Do il benvenuto alla professoressa Antonella Marandola e la informo che, a livello organizzativo, è prevista una sua esposizione orale che dovrebbe essere contenuta in otto-dieci minuti, cui seguiranno dei nostri piccoli interventi con richieste di approfondimento e poi lei potrà concludere. Grazie ancora per essere intervenuta, a lei la parola.

MARANDOLA. Signor Presidente, ringrazio lei e i senatori qui presenti per l'invito rivoltomi, per noi opportuno e necessario. Come forse vi è già stato detto in altre audizioni, la nozione di intercettazione appare

oggi un po' vetusta, ferma restando la necessità del suo impiego. Le difficoltà soprattutto sul piano della riservatezza, da cui credo questa indagine conoscitiva nasca, sono state ben affrontate nel 2020 con la riforma Orlando. All'interno del sistema il giurista oggi individua alcune possibili smagliature. Il riferimento va ai requisiti essenziali per richiedere l'intercettazione, in particolare l'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, che, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, si pone in realtà come un requisito particolarmente elastico e discrezionale da parte del pubblico ministero. Si potrebbe dunque qui rafforzare un impegno nel fornire indicazioni specifiche e dettagliate sulle ragioni per le quali il pubblico ministero formula questa richiesta al giudice.

Un secondo aspetto che desidero evidenziare, seguendo il parallelismo con la Corte europea, riguarda l'assoluta indispensabilità, intesa come *extrema ratio*, del meccanismo impiegato. Questo principio è già stato introdotto dalla riforma sull'uso del virus informatico, ma sul piano ordinario non abbiamo l'individuazione di un principio di proporzionalità, basato sull'impossibilità di acquisire altrimenti quel dato probatorio da parte del pubblico ministero, senza l'utilizzo di mezzi così invasivi.

Un altro passaggio – se mi è consentito – muove da un modello del 1988 che definiremo ormai storico, cioè il controllo del giudice. Il controllo del giudice sulle intercettazioni si limita al passaggio relativo al pubblico ministero, basato su elementi conoscitivi ai fini sia dell'individuazione di questi requisiti che della qualificazione giuridica del reato, particolarmente blanda. Vale a dire che il pubblico ministero correttamente nel 1988 poteva effettuare una selezione di dati. Oggi credo che, anche alla luce della riforma Cartabia, che potenzia comprensibilmente la figura del giudice per le indagini preliminari, nulla osti a un passaggio dell'intero fascicolo dal pubblico ministero al giudice. Mi spiego. Innanzitutto qui non c'è un problema di segretezza, a differenza di quanto si possa credere a proposito del tema delle misure cautelari. Non credo che si possa potenziare l'autonoma valutazione del giudice, perché qui non avrebbe nessun senso, a differenza del modello delle misure cautelari, a proposito del quale molti hanno fatto dei parallelismi, atteso che qui non abbiamo poi un controllo successivo contro il decreto (riesame, appello, ricorso per Cassazione). Allora il passaggio del fascicolo rientra in quell'ottica di potenziamento (operato dalla riforma Cartabia) di occhi e di braccia del giudice per le indagini preliminari, perché effettivamente quello che si lamenta (credo che sul tappeto ci sia anche questo tema) è soprattutto l'individuazione della qualificazione giuridica del fatto o del reato per il quale le intercettazioni sono disposte.

Non tocco – perché si tratta chiaramente di una scelta legislativa – la scelta di sanzionare un'eventuale diversa individuazione della qualificazione giuridica del fatto nel corso del dibattimento; mi riferisco al caso in cui la mutazione della qualificazione giuridica permetta comunque di utilizzare le intercettazioni che erano state compiute per i reati di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale, ma, in una condizione cognitiva successiva, ciò non può operare. Invece questo passaggio del fa-

scicolo consentirebbe al giudice di operare quella sovrapposibilità fra qualificazione individuata dal pubblico ministero e sussistenza della stessa allo stato degli atti. Questo è già stato fatto in parte con la riforma Cartabia (articolo 110-ter delle disposizioni di attuazione), laddove si dice che il pubblico ministero, ogni volta che avanza una richiesta al giudice, deve indicare la notizia di reato e il nome della persona a cui questo si riferisce. Quindi direi di tracciare questo solco; qui parliamo di possibile disciplina attuale.

Un ulteriore profilo che vorrei affrontare con voi è la disciplina necessaria. Ho una premessa da fare abbastanza impattante, nel parlare oggi di intercettazioni. Il tema è quello della geolocalizzazione. Le indagini oggi sono compiute attraverso i nostri dispositivi terminali (*tablet*, *computer* e telefonini). Il telefonino agisce sotto due aspetti. In primo luogo, noi veniamo rintracciati attraverso le *app* e attraverso la geolocalizzazione, con un pedinamento tecnologico moderno. Il codice di procedura penale non si occupa affatto di questa disciplina e l'assenza di questa disciplina impone a una giurisprudenza virtuosa di indicare che è una prova atipica; spesso si sente l'ufficiale di Polizia giudiziaria che replica sulle localizzazioni. Faccio però presente che noi abbiamo adottato, sul piano dei tabulati telefonici, una sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo del 2021, la quale ci impone anche una corretta acquisizione dei dati relativi alla nostra ubicazione e, soprattutto, la loro corretta conservazione. Abbiamo dato attuazione in parte a quella sentenza, che dava monito all'Italia della sua inadeguatezza legislativa. Effettivamente esistono due direttive alle quali dobbiamo ottemperare, che sono rispettivamente la n. 58 del 2002 e la n. 24 del 2006.

Dico questo perché vorrei trattare il tema successivo. La geolocalizzazione incontra un altro piano, che sono le videoriprese in luogo pubblico, già disciplinate in parte dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza cosiddetta Prisco), ma rispetto alle quali oggi ci troviamo in una situazione di inadeguatezza sul piano legislativo. Al di là del problema del riconoscimento facciale (sappiamo che in questo momento c'è una moratoria per le Forze dell'ordine per quanto riguarda l'uso del cosiddetto « Sari Real Time »), il tema di attualità su cui è necessaria una disciplina è quello dei cripto-telefonini. In questa sede credo che il legislatore debba avanzare rispetto a una giurisprudenza e a una magistratura inquirente che si trovano sempre a dover fronteggiare l'assenza normativa. Perché parlo dei cripto-telefonini? Perché le relative problematiche, legate ai processi, sono già arrivate di fronte alla Corte di cassazione. In un processo fra Italia e Francia la problematica relativa al cripto-telefonino è quella della decrittazione. Come sappiamo, ormai la criminalità organizzata si muove a un livello più avanzato rispetto al legislatore; i giuristi segnalano sempre al legislatore di muoversi successivamente rispetto alle vicende concrete. Il problema della decrittazione si muove su due piani. Il primo è il diritto al contraddittorio e alla difesa della persona che si vede destinataria di queste estrazioni, perché effettivamente la

decriptazione implica l'utilizzo di *virus* (non il *malware* che noi usiamo per l'attivazione del microfono).

PRESIDENTE. Professoressa, scusi se la interrompo. Poiché è un tema che ci interessa, cosa intendiamo di preciso per cripto-telefonini?

MARANDOLA. I cripto-telefonini sono dei dispositivi ordinari, come quelli che noi tutti possediamo, ma in cui il *software* in realtà è criptato, cioè non tocca mai le reti nazionali, quindi è di difficile individuazione. Per la decriptazione del contenuto del telefonino, un tema che credo già abbiate affrontato (messaggistica, foto, *e-mail* e localizzazione), occorre una chiave di decriptazione. Ci sono delle società straniere che offrono questo servizio, di cui la criminalità si sta molto avvantaggiando. La decriptazione – come dicevo – si attua con un *trojan*, che non è quello che noi abbiamo tipizzato negli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale. Noi ci siamo occupati soltanto di due aspetti: la conversazione e l'attivazione del microfono. Qui, tra l'altro, c'è anche un problema legato ai luoghi indeterminati da parte del legislatore (su questo tornerò). Tali *virus* devono essere attivati dalle Forze dell'ordine e – come è emerso – questi mezzi sono utilizzati soprattutto in ambito straniero; la criminalità non si muove più a livello nazionale, ma si muove a livello europeo e internazionale. Qui sorgono due problemi: gli organi investigativi usano questi sistemi di decriptazione, che però, non essendo proceduralmente previsti, incontrano un problema di divieto probatorio, cioè di utilizzabilità processuale. In secondo luogo – come giustamente è stato messo in evidenza – c'è un problema di rapporto con le altre legislazioni, che sono molto più avanzate sotto questo aspetto (penso alla Francia, per esempio) e dove la nostra autorità si trova imbarazzata, perché – come è noto – la consegna di eventuali elementi probatori è stata attuata con l'ordine di indagine europeo. Quando si procede con l'ordine di indagine europeo, bisogna anche spiegare qual è la nostra legislazione interna e molto spesso la magistratura inquirente si trova deficitaria rispetto a legislazioni straniere più sviluppate dal punto di vista tecnologico. Sui cripto-telefonini credo che il legislatore debba intervenire. Non dico che non si possano svolgere le attività che sono attualmente in corso, perché la prevenzione e la repressione costituiscono il cardine, il sistema. Tuttavia le Forze dell'ordine e la magistratura si muovono purtroppo in assenza di coordinate legislative. Le abbiamo avute in parte con la Convenzione di Budapest e con la legge n. 48 del 2008, ma lì si trattava soltanto di *best practices* e non c'era né l'attendibilità, né la credibilità della stessa.

Questo ci conduce al secondo problema, che forse avete già affrontato e che per noi giuristi è fondamentale: l'individuazione di concetti nuovi che voi potreste tratteggiare, che sono corrispondenza, comunicazione e intercettazione. L'intercettazione non riguarda più solo le conversazioni e le comunicazioni, ma comprende una massa di dati; voi dovrete essere i governatori della nuova tecnologia. Se l'Italia si vuole porre

come un Paese avanzato, proprio perché abbiamo magistratura e Forze dell'ordine adeguate, dobbiamo governare queste tecnologie. Dico questo perché al momento, dal punto di vista giuridico, tutti i messaggi scambiati via *chat* (penso ad esempio a WhatsApp) li facciamo rientrare nella nozione di documento (articolo 234 del codice di procedura penale), cioè tutto ciò che costituisce il mezzo attraverso il quale si rappresenta il fatto di reato. C'è anzitutto il problema dell'immaterialità di questi dati, perché non si tratta di un documento classico. La Corte costituzionale, nell'ammettere il conflitto di attribuzione attraverso l'ordinanza n. 261 del 2022, ha in fondo accolto questo concetto nuovo di corrispondenza, che è vetusto nel codice di procedura penale. In questa fase del processo non siamo mai andati a toccare nulla dal 1988 e, sinceramente, il tema delle prove deve assolutamente essere rivisto. Perché non lo si può riversare come documento? Perché ci sono dei problemi, che la giurisprudenza ha realizzato in maniera secondo me feconda: la pertinenza, la rilevanza e il principio di proporzionalità.

Avete parlato del sequestro del telefonino. I pubblici ministeri sono obbligati a fare una copia informatica di tutto ciò che il telefonino contiene. Credo che in questa sede si possano avanzare due prospettive, che sono appunto la disciplina che ho chiamato possibile, cioè quella più organizzativa, ma che è poi funzionale alla tutela di un rapporto di bilanciamento fra diritto dei dati personali, diritto alla segretezza e naturalmente accertamento dei fatti di reato. In questa sede, noi siamo alla ricerca di un equilibrio che permetta, in uno Stato di diritto, di tutelare l'articolo 15 della Costituzione (casi, modi, atto motivato del giudice). È anzitutto necessario un potenziamento degli archivi digitali attualmente vigenti per le intercettazioni ordinarie, istituiti con la riforma Orlando. La magistratura inquirente lamenta l'assenza di una disponibilità di *megabyte* per la conservazione di queste intercettazioni. Quella dell'archivio digitale è stata forse una scelta illuminata, perché tutela riservatezza e quant'altro. Perché dico che è stata una fruttuosa scelta? Perché – se mi è consentito – io istituirei un archivio digitale anche per le copie informatiche. Al momento queste copie informatiche non hanno un deposito regolato da norme, che definiscano tutto ciò che il pubblico ministero può riversare nell'archivio. È necessario inoltre garantire alle parti che devono utilizzare questi elementi le stesse possibilità che vengono garantite nel caso delle intercettazioni tradizionali: eliminare ciò che non è rilevante e pertinente, davanti a un giudice terzo e imparziale. Lo stesso passaggio culturalmente avanzato che è stato fatto sulle intercettazioni andrebbe fatto anche sulle copie informatiche, considerata la quantità enorme di dati che ciascuno di noi possiede ormai dentro un telefonino.

Un altro aspetto – molto più complesso, ne ho consapevolezza – è quello già affrontato con i cripto-telefonini. Le indagini della magistratura oggi si sviluppano a un livello non materiale, cioè non nel mondo materiale, ma nel mondo immateriale. Il mondo immateriale è un mondo di *cyber*-telecomunicazioni, che implica naturalmente i rapporti fra gli Stati. Questo tipo di sovranità va gestita, ma è molto difficile farlo. Io credo

che molto possa essere fluidificato nei difficili rapporti che inevitabilmente si pongono ogni qual volta parliamo di territorialità e di sovraspazio, perché – come vi dicevo prima – ormai la criminalità si muove a livello europeo e bisogna gestire questo tipo di rapporti. Questo è emerso anche da un ultimo convegno con il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; bisogna che il legislatore abbia contezza della realtà e adegui il nostro sistema alle necessità di accertamento e prevenzione del reato, ma contestualmente anche ai limiti necessariamente collegati – come dice la Corte europea dei diritti dell'uomo – di segretezza e protezione dei dati personali.

Questi sono gli aspetti che volevo affrontare con voi. Un ultimo aspetto è quello che riguarda i *trojan*. Si è constatato dal punto di vista pratico, in assenza di un quadro giuridico, un utilizzo di *malware* totalmente lontano da quello che avevamo indicato. Penso che nel corso di queste sedute abbiate preso contezza del fatto che i virus sono diversi e non riguardano soltanto l'intercettazione ambientale, ma anche quella visiva (videoriprese e quant'altro). Era stato presentato un disegno di legge volto a tipizzare un po' meglio i virus informatici, i quali naturalmente hanno una loro invasività. Questa invasività, secondo me, è stata in parte tipizzata dal legislatore del 1988 quando ha parlato di reati al di fuori di quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, cioè di altri reati; si stabilisce infatti che il decreto del giudice debba anche indirettamente individuare i luoghi e i modi di attivazione del microfono. L'avverbio « indirettamente » pone dei problemi, perché il principio di legalità impone che il decreto del giudice tenga conto di una tassatività dei luoghi. Non è tanto questo il tema, che sfioro soltanto, perché credo sia stato già da altri meglio descritto. C'è per esempio il problema delle intercettazioni del difensore, che è del tutto fuori dal sistema costituzionale (articolo 24). L'individuazione dei luoghi – se mi è consentito in questa sede – mi suggerisce un parallelismo con i modi di restrizione della libertà personale (un tema sensibile ad alcuni presenti, e mi scuso per questo): la modalità deve tener conto di determinati modelli di tutela della vita privata. Quindi non c'è solo il problema dei casi in cui è consentita l'intercettazione, ma c'è anche il problema dei modi dell'intercettazione; tali modalità devono essere più tassative.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua chiarezza, professoressa Marandola. Lascio la parola ai colleghi che desiderano intervenire per porre domande.

RASTRELLI (*Fdi*). Signor Presidente, la nostra indagine conoscitiva è stata avviata con l'idea di affrontare principalmente il tema generale delle intercettazioni, ma poi ci siamo progressivamente resi conto che va ad impattare e a disciplinare una materia molto più vasta. Lei ha introdotto il tema, secondo me molto delicato, della geolocalizzazione e del pedinamento elettronico, che la giurisprudenza ha già affrontato. Mi sem-

bra di tutta evidenza che l'attuale disciplina sia assolutamente inadeguata a gestire e a regolamentare questo tema (parlo del codice di procedura penale). A mio avviso, la disciplina che viene spesso richiamata, ossia quella dell'articolo 256 del codice di procedura penale, non è in grado di dominare questo specifico tema. Vorrei quindi comprendere se, a suo avviso, su questo specifico tema vada introdotta una nuova disciplina e se tale nuova disciplina debba prevedere tutti quei requisiti e quelle precondizioni che disciplinano, ad esempio, le intercettazioni tradizionali.

PRESIDENTE. Vorrei fare il punto. In realtà – come ha detto il senatore Rastrelli – a noi interessa focalizzare l'attenzione sulla parte rispetto alla quale ci stiamo rendendo conto che sono presenti le maggiori lacune normative. Mi riferisco a tutta quella parte in cui, secondo me, c'è stata un'evoluzione tecnologica, ma non un'evoluzione normativa. È come se ci trovassimo di fronte a due velocità diverse: da un lato la tecnologia che va avanti e, dall'altro, le norme che non riescono a regolare qualcosa che si muove molto più velocemente di una norma fatta in Parlamento. Durante gli incontri, diversi auditi ci hanno parlato di legislazioni molto più avanzate rispetto alla nostra, come quella della Francia, e credo abbiano fatto cenno anche alla Spagna. Oggi lei ci ha parlato dei cripto-telefonini. Per cripto-telefonini intendiamo i telefonini che riescono in qualche modo ad evitare di essere intercettati. Ma è legale girare con un cripto-telefonino?

Lei afferma che, per decrittare questi cripto-telefonini, si utilizzano dei virus i quali sono completamente al di fuori di ogni tipo di disciplina normativa. In questo modo, lei ci segnala una lacuna normativa riguardante l'intercettazione tramite virus dei cripto-telefonini. Se ho capito bene il suo messaggio, vorrei sapere quali requisiti e quali presupposti servirebbero per intercettare questi cripto-telefonini. Si tratta di requisiti e presupposti simili a quelli che servono per intercettare i cellulari tradizionali oppure diversi?

Lei ha parlato, inoltre, della necessità di normare anche la copia informatica. In realtà, quello che avviene nella pratica (non so se capita anche agli altri) è che normalmente, in maniera forse informale, veniamo avvisati che c'è il deposito di questa copia informatica; quindi a noi fanno fare una copia. Però non c'è una vera e propria disciplina che consenta una sorta di confronto, così come avviene nel caso delle intercettazioni. È questo che lei proporrebbe? Vorrei chiederle, in questi otto minuti conclusivi, di darci delle indicazioni propositive, visto che ha indicato dei temi che sono particolarmente interessanti, quantomeno a mio avviso.

MARANDOLA. Signor Presidente, la ringrazio per queste domande. La geolocalizzazione – come le dicevo e come lei ha ben detto – è del tutto assente nel codice, nel senso che la giurisprudenza la fa rientrare in una sorta di pedinamento elettronico. Tendenzialmente nel processo noi non abbiamo la prova documentale dell'avvenuta localizzazione, ma ab-

biamo la testimonianza di un ufficiale di Polizia giudiziaria che attesta che effettivamente c'è stata la sequenza di aggancio di celle e quant'altro oppure lo scaricamento di *app* che consentono a noi stessi di verificare dove siamo stati e in che data vi siamo stati. La disciplina della geolocalizzazione è del tutto assente; come mi permettevo di indicarvi prima, noi dobbiamo ottemperare alle richieste della Corte di giustizia, anzitutto sul piano del rinvenimento dei dati. Questo è stato fatto per quanto riguarda i tabulati telefonici, nella parte in cui quella sentenza dice che ci deve essere un'autorità esterna al procedimento penale che autorizzi il pubblico ministero a ottenere questi elementi e questi dati; ma allo stato non è così. Il secondo passaggio cui fa riferimento la Corte riguarda la conservazione e la gestione temporale di questi dati, perché al momento non abbiamo nessuna normativa che stabilisce qualcosa di analogo a quello che è stato fatto nelle passate legislature sui tabulati telefonici. Tendenzialmente noi oggi veniamo monitorati costantemente, se si tratta di attività di prevenzione e di repressione. Non è un'attività illecita quella che fa la Polizia, ma un'attività dovuta. L'assenza di motivazioni è dovuta a un vuoto normativo, di cui dobbiamo tenere conto.

L'uso del cripto-telefonino non è illegale, perché ci sono delle società che forniscono questo servizio, di cui il soggetto si avvale. Qui il canone della segretezza è fortemente prevalente rispetto alla captazione. La captazione certamente è possibile da parte delle Forze dell'ordine e della magistratura inquirente; però si pone appunto il problema della sua gestione. Queste procedure non sono disciplinate dalla legge; la magistratura quindi si muove cercando di essere al passo con la criminalità, con una normativa che solo in parte coincide (ma non necessariamente) con quella degli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale. Le dicevo che effettivamente ci sono dei virus che permettono di ottenere le chiavi con cui si va a decrittare questi dati. Tuttavia la problematica che è venuta in essere nel confronto processuale, e che la Corte di cassazione ha ben individuato recentemente con la sentenza Lori, è quella del diritto del difensore ad avere conoscenza dell'algoritmo utilizzato, perché la chiave non è altro che un algoritmo utilizzato dal virus. Quella sentenza parla di un giusto processo nel quale il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa sarebbero violati laddove non vi fosse questa possibilità da parte della difesa. Credo che questo vada inserito in un sistema di regole, quale è il codice di procedura penale, in modo da consentire ai diversi soggetti processuali di agire bene, perché il problema, se proprio lo vogliamo individuare, sta nel divieto probatorio. Le modalità con cui si acquisiscono i dati possono rendere quegli stessi dati inutilizzabili, come stabilisce l'articolo 271 del codice di procedura penale: « Non sono in ogni caso utilizzabili (...) i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo ». C'è quindi un problema di utilizzabilità, che credo lei ben conosca.

C'è poi il problema dell'archivio per le copie informatiche. Il tema non riguarda soltanto il diritto alla difesa, ma anche la necessità di evitare (come è stato fatto nel caso delle intercettazioni) che ciò che non è

rilevante e pertinente sia messo a disposizione delle autorità. Noi giuristi per pertinente e rilevante intendiamo il fatto qualificato a registro notizie di reato nelle indagini preliminari e l'oggetto del processo nell'imputazione (articolo 187 del codice di procedura penale). Nel processo dovrebbe entrare tutto ciò che attiene all'imputazione e nient'altro, cioè tutto ciò che serve all'applicazione della legge penale. È noto che in realtà nei sistemi che usiamo (telefonini, computer ed altro) il pubblico ministero trova molti dati. Se non si può fare una selezione iniziale, la si può comunque fare a valle, successivamente. Non mi riferisco tanto alla copia a disposizione dei difensori, che non hanno alcun interesse a svelare il contenuto del computer; è piuttosto una questione di pertinenza e di rilevanza, sulla base del principio di proporzionalità. Le indagini preliminari infatti non possono estendersi al punto tale da pregiudicare la riservatezza dei dati personali, se non c'è un'attinenza con l'indagine in corso.

PRESIDENTE. Grazie per il suo intervento, professoressa Marandola. La relazione che ci trasmetterà sarà sicuramente oggetto di una nostra attenta lettura.

Audizione del presidente di I.L.I.I.A. (*Italian Lawful Interception & Intelligence Association*)

PRESIDENTE. Procediamo con i nostri lavori. È ora prevista l'audizione del dottor Tommaso Palombo, presidente di I.L.I.I.A. (*Italian Lawful Interception & Intelligence Association*). Come avete notato, spesso i nostri auditi impiegano parecchio tempo per spiegare chi sono. Per evitare di destinare tempo alla presentazione, correttamente gli uffici ora chiedono agli auditi di inviare una presentazione. Nel caso di specie, vorrei farvi presente che mi è stato però esplicitamente chiesto di non dare pubblicità a questa presentazione, se non ai senatori. Vi pregherei quindi di rispettare tale richiesta di riservatezza.

Le spiego come avviene la nostra audizione, dottor Palombo, che sarà diffusa via *web*. Lei ora svolgerà il suo intervento, che dovrebbe avere una durata di otto-dieci minuti. Successivamente ci saranno delle possibili richieste di delucidazioni e poi lei potrà concludere il suo intervento. Le faccio presente che, oltre ai senatori che vede in Aula e che rappresentano i vari Gruppi politici, potrebbe esserci qualche altro senatore collegato da remoto che, se avrà necessità, le potrà porre delle domande.

PALOMBO. Pregiatissimo Presidente, senatori e senatrici, vi ringrazio per l'opportunità che avete ritenuto di concedere alla nostra associazione, convocandoci per riferire nell'ambito della presente meritoria indagine conoscitiva.

La premessa d'obbligo è che le nostre valutazioni, riportate nel documento che vi abbiamo fatto avere nei giorni scorsi, riguardano solo le

intercettazioni in esito all'organizzazione e all'operatività delle cosiddette prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione (per utilizzare l'eufemistica definizione ministeriale), mentre non riguardano tutte le problematiche giuridiche in esito all'utilizzabilità delle intercettazioni, alle divulgazioni giornalistiche delle informazioni e quant'altro, che naturalmente investono altre professionalità.

Tutte le principali problematiche che affliggono il mercato traggono origine dal fatto che il settore, nato sull'onda di esigenze operative, non ha mai avuto una riorganizzazione strutturata, essendo fondamentalmente trattato con cautela dai politici e con scarso interesse dal Ministero, che usualmente si è limitato ad agire solo su situazioni emergenziali, lasciando ampio margine discrezionale alle procure della Repubblica e creando di fatto una situazione variegata sul territorio con approcci sostanzialmente differenziati in funzione delle sensibilità locali.

È ovvio che, essendo una materia spinosa spesso utilizzata impropriamente, una situazione che genera confusione, simile al noto *facite ammuina*, non permette di trovare con certezza i veri colpevoli di situazioni considerate al limite, mentre di contro permette di attribuire facilmente colpe a soggetti che in realtà hanno solo responsabilità marginali o non ne hanno affatto.

Il termine intercettazione, essendo omnicomprensivo, non può permettere *tout court* di comprendere la complessità del settore, se non si scompongono i vari fattori che lo costituiscono, come è stato fatto nell'analisi completa allegata, che purtroppo non è esaustiva, per evitare di proporre una trattazione enciclopedica. Di fatto è necessario comprendere bene i singoli settori che compongono il mondo delle intercettazioni con l'aiuto di chi conosce effettivamente il mercato come, ad esempio, le associazioni di settore quali la nostra che, pur rappresentando le aziende, sono ad un gradino superiore rispetto agli interessi delle singole società e pertanto, se non sono proprio *super partes*, certamente sono in grado di evidenziare le scelte migliori per l'operatività effettiva e di fornire indicazioni per orientarsi meglio tra i tre modelli attuabili: quello pubblico, quello misto pubblico-privato o tutto privato. Ad ogni modo bisogna tener presente che la tecnologia permette – e lo farà sempre di più – di separare la gestione tecnica dell'attività, appannaggio dei tecnici installatori, dall'operatività legata alle indagini, destinata alle forze di polizia giudiziaria delegate. Naturalmente è sempre possibile, laddove sia necessario, avere zone grigie di commistione tra i due domini, dovendo analizzare e risolvere i problemi tecnici, utilizzare meccanismi di criptazione che rendono illeggibili i dati a chi non è autorizzato o realizzare adeguati sistemi di acquisizione dei *log* per monitorare in maniera immodificabile quanto fatto sui sistemi.

Ascoltando le audizioni effettuate, sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse, è lapalissiano che in alcune situazioni siate rimasti sorpresi o perplessi dalle risposte ricevute; tuttavia, fatte salve alcune situazioni che ai nostri occhi erano palesemente delle vetrine commerciali, spesso il problema è rappresentato dal fatto che una domanda generica

mal posta genera una risposta altrettanto generica o di parte, che può essere contraddetta da un altro interlocutore che la intende più o meno volutamente in modo diverso. Per questo motivo abbiamo preferito fornire preventivamente un'analisi abbastanza esaustiva per permettervi di avere un quadro ampio, riflettere sugli argomenti e approfondire i dubbi nell'incontro odierno, sempre limitatamente a quanto di nostra competenza.

Purtroppo, nella pubblica amministrazione spendere soldi inutilmente, anche rispettando le regole, è straordinariamente facile. Nel nostro settore, proprio per la delicatezza delle situazioni affrontate e per la impossibilità di avere sempre riscontri immediati sulla bontà o meno delle scelte effettuate, si rischia, oltre che di sperperare i soldi pubblici, anche di non avere risultati utili o addirittura di averne fuorvianti, generando effetti negativi sulla repressione dei reati o ritardandone la scoperta con conseguenti maggiori costi. Un esempio è rappresentato dalla vicenda dell'archivio riservato denominato archivio digitale delle intercettazioni (ADI), costato 70 milioni di soldi pubblici solo di infrastrutture *hardware*, oltre ai costi non noti derivanti dal coinvolgimento di società esterne di consulenza. Riguardo tale archivio, l'approccio con cui è stato strutturato ha fatto sì che, dopo la sua introduzione, le procure fossero costrette ad ordinare alle aziende fornitrici di violare quanto disposto dalla legge, ovvero di distruggere immediatamente le copie di conferimento e i dati contenuti nei *server* delle aziende, semplicemente perché il sistema ADI non era affidabile. Si rischiava quindi di perdere i dati e di invalidare i processi connessi. Si è inoltre scoperto di non poter archiviare tutti i dati fondamentali, per esempio i metadati relativi alle intercettazioni telefoniche, i *log* delle attività salvate o tutti gli elaborati dei programmi di analisi e comparazione dei dati, perché l'ADI non gestisce i dati che non abbiano una data di acquisizione. Pertanto, se fossero stati conferiti, non sarebbe stato più possibile recuperarli. Inoltre, a poco più di sette mesi dall'entrata a regime del sistema (installato poco più di un anno fa), la capacità ricettiva dello *storage*, ovvero dell'archiviazione, è terminata o è in esaurimento, quindi non potrà più essere utilizzato, salvo altri investimenti.

Un altro esempio atto a dimostrare l'approssimazione con cui viene trattata la materia è rappresentato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2022, relativo alla realizzazione del listino unico nazionale delle prestazioni funzionali alle intercettazioni (previsto dall'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103), che ha visto una prima frettolosa gestazione a marzo 2021 con il decreto ministeriale n. 247, rinviato dalle Camere al Ministero con indicazioni di pesanti rimaneggiamenti, che da ultimo è stato firmato il 6 ottobre 2022 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 23 del 15 dicembre 2022. A onor del vero, nell'ultima redazione tale decreto ministeriale non aveva troppi articoli criptici atti a permettere il solito fiorire di eclettiche interpretazioni; erano pochi i passi che avrebbero richiesto qualche chiarimento o piccolo ritocco esplicativo. Il legislatore aveva l'obiettivo di individuare una serie di prescrizioni specifiche a cui le società fornitrici dovevano adeguarsi

per la fornitura, tra cui – se mi posso permettere una battuta sdrammatizzante – mancava solo la reintroduzione dello *ius primae noctis*, nel senso che c'era di tutto, oltre a qualche indicazione per le procure per snellire le modalità di gestione e il saldo delle fatture. Soprattutto però prevedeva l'adozione di un listino unico nazionale, frutto di un lavoro (fatto dal Ministero della giustizia) di rilevazione dei vari listini creati ed adottati localmente dalle varie procure, che doveva rappresentare la media derivante dai listini adottati dalle cinque principali procure della Repubblica (Milano, Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo). L'obiettivo era quello di spazzare via tutta la ridda di variazioni createsi nel tempo sul territorio nazionale e fare in modo di fornire certezze sia alla pubblica amministrazione che alle aziende, realizzando un risparmio per l'amministrazione pubblica.

Eviterò, per via del tempo a disposizione, di entrare nell'infinito coacervo di valutazioni sulla non tempestività dell'introduzione ritardata per cinque anni, che ha finito per coincidere con un periodo palesemente difficile per tutte le aziende, data la situazione economica generale, o sulle diversità logistiche ed operative degli scenari in cui le attività devono essere poste e che ovviamente creano delle diversità. Né mi soffermerò sull'eccessivo accorpamento delle tariffe o su norme che *a priori* vorrebbero decretare – per fare un paragone più facilmente comprensibile – che una Ferrari 812 *super fast* acquistata oggi fra tre anni sia un catorcio da rottamare. Mi limiterò piuttosto a constatare che, nonostante tutto, il listino unico nazionale è stato digerito ed accettato dalle aziende, perché avrebbe dato un minimo di certezze.

Naturalmente aver emanato il listino unico nazionale senza una circolare attuativa di accompagnamento emessa dal Ministero ha scatenato in alcune procure la sindrome del primo della classe. Sono quindi esplose una serie di interpretazioni incrociate e consequenziali su cui evito di dilungarmi, il cui effetto è stato l'annullamento dello spirito che stava alla base del decreto ministeriale, cioè ottenere l'uniformità nazionale dei costi – avete dunque lavorato per niente – a fronte dell'imposizione di una serie di maggiori prestazioni per garantire sicurezza dei dati e qualità delle prestazioni. Mi correggo, la parte delle maggiori prestazioni è rimasta; di fatto è stata cancellata solo l'uniformità dei costi, con la reintroduzione surrettizia del massimo ribasso e penso che anche i *minus habens* abbiano capito che la sua adozione finisca con avere effetti negativi, come è accaduto in tutti gli ambiti in cui è stata applicata, ma in modo particolare in un settore come il nostro in cui molto spesso non è facile avere riscontri immediati sulla negatività di alcune azioni, come più ampiamente evidenziato nell'analisi inviata.

Sono tentato di affrontare i problemi tecnici del *trojan* o, per dirla con linguaggio ministeriale, del captatore informatico, tenuto conto che già dieci anni fa, precorrendo i tempi, da amministratore di un'azienda storica del settore, avevo siglato un accordo con un'azienda tedesca per l'utilizzo dei loro sistemi. Tuttavia, essendo il tempo tiranno, più che approfondire aspetti tecnici su cui la nostra disponibilità è sempre massima,

ma che oggi comporterebbero – sempre per sdrammatizzare – la necessità di organizzarci per ricevere il pranzo e forse anche la cena (dato il tempo necessario), il messaggio finale che sinteticamente ritengo sia importante lasciare in questa sede è il seguente: coinvolgeteci.

Le associazioni – senza tema di apparire presuntuoso – sono il giusto interlocutore per avere informazioni e chiarimenti senza alcun intento persuasivo estremo e possono permettere alla politica e alle istituzioni di elaborare soluzioni corrette, che possono avere effetti positivi su tutti i soggetti interessati alla gestione dei processi.

Vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza e chiedo venia per non aver svolto l'intervento a braccio, dato il limitato tempo a disposizione. Leggerlo era l'unico modo per restare entro i tempi dati.

PRESIDENTE. Abbiamo compreso che non è particolarmente soddisfacente della normativa esistente.

Le rivolgeremo ora alcune richieste di approfondimento. Vorrei fare presente a tutti i senatori che è già stata depositata una relazione molto più ampia rispetto all'intervento orale. In generale – voglio farlo presente perché me lo hanno chiesto altri senatori – quasi sempre gli interventi orali, come è ovvio, sono molto più sintetici rispetto alle relazioni; alcuni mi chiedono, ad esempio, come mai un certo audit non ha affrontato un determinato tema, ma spesso nelle relazioni ci sono argomenti in più, quindi appena avrete tempo le potrete vedere.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, sono rimasto abbastanza colpito dalla relazione del dottor Palombo, perché ho sentito molti più rilievi critici di quanti ne abbiamo ascoltati in tutte queste audizioni e quindi vorrei qualche chiarimento.

Se non ho capito male – poi forse mi correggerà – ho sentito il dottor Palombo dire che in troppi casi le attività connesse alle intercettazioni si svolgono su un crinale che è al limite della legalità, delle norme. Io non ho capito esattamente; lei ha detto qualcosa che si riferiva a questo, ma forse ho capito male. Poi ha anche aggiunto che con gli strumenti che ci sono a disposizione non è facile ricostruire chi ha svolto alcune attività e si danno colpe che non sono invece da attribuire. Insomma non ho capito questa parte, quindi vorrei avere un chiarimento, perché mi sembrava una critica molto forte rispetto al funzionamento odierno di tutto il sistema. Siccome siamo qui per cercare di capire come è meglio regolamentare gli strumenti che ci sono a disposizione, mi interessa capire questo aspetto.

Lei ha poi fatto un ulteriore cenno al fatto – ma anche in questo caso forse ho capito male io, quindi mi correggerà – che l'archivio informatico che è stato attivato recentemente avrebbe già esaurito gli spazi. Sostanzialmente non è già più utilizzabile e quindi va implementato? Da quello che capisco, lei ha detto che l'archivio informatico è uno strumento che comporterà investimenti continui, altrimenti non sarà idoneo a recepire tutti i dati che dovrebbero essere in esso riversati. Vorrei qualche chiarimento su questi aspetti.

PRESIDENTE. Premetto che secondo me l'audito ha fatto un intervento di grande critica soprattutto all'ultimo decreto ministeriale e in generale al fatto che ci sono una serie di indicazioni che vengono date dal Ministero che alla fine non vengono mai tradotte in qualcosa di concreto e pratico. Secondo l'audito ci sarebbe solo una complicazione e non ci sarebbe il giusto ascolto per le associazioni, che invece potrebbero in qualche modo semplificare. Credo che abbia detto questo.

Intanto, come prima cosa, a mio avviso il fatto stesso che lei sia qui dimostra che quantomeno questa Commissione – non ho chiesto io la sua audizione, l'hanno chiesta i senatori, io sono esclusivamente Presidente – dimostra che noi ascoltiamo con attenzione. Il tempo è limitato per tutti, quindi noi al massimo possiamo sentire le associazioni, così come la professoressa che è stata audita prima di lei, nei tempi che abbiamo organizzato.

Ci piacerebbe che in questa parte finale della sua audizione ci potesse essere qualcosa di molto propositivo. Abbiamo capito che per lei ci sono una serie di criticità; va bene, ma può dirci qualcosa di propositivo che ci può aiutare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Noi dobbiamo dare un impulso per una nuova regolamentazione, pertanto le chiediamo di dirci tre punti sui quali possiamo migliorare questa normativa, che lei definisce articolata, pessima e involutiva. Le chiediamo qualcosa di positivo.

PALOMBO. Signora Presidente, premetto che in realtà la relazione che ho depositato è critica sull'organizzazione in senso generale, nel senso che, così come è organizzata e così come di fatto è gestita, effettivamente si creano delle criticità nella vita quotidiana, ma non è un problema specifico. Non lo è, per esempio, nel senso che ha inteso il senatore Bazoli. Chiedo scusa, probabilmente voi non siete riusciti a leggere la relazione.

PRESIDENTE. Noi la leggiamo dopo l'intervento.

PALOMBO. Sì, io avevo pensato che mandandola prima magari sareste potuti arrivare già pronti per fare altre domande. Era questo il motivo per cui l'ho inviata prima.

Comunque, non c'è nessun riferimento al fatto che stiamo agendo sul limite della legalità. Ho precisato che io sto parlando dal punto di vista tecnico, quindi non sto entrando in merito al fatto che sia lecito o non lecito. Il problema, in senso generale, è che ci sono delle difficoltà dovute all'organizzazione che comportano problemi nell'esplicazione delle attività; tuttavia ciò non significa che le attività effettuate sono svolte al limite della legalità. Abbiamo un *ex* magistrato con noi, quindi evidentemente non è quello il problema.

Per quanto riguarda la ricostruzione, il problema non è l'impossibilità di ricostruire; il punto è che l'organizzazione, non essendo fatta in modo corretto, crea una serie di problemi nell'esplicazione tali per cui, se

si verifica un problema (sempre dal punto di vista organizzativo) per cui qualcosa non funziona, non si riesce a capire di chi è la colpa. Nel 2008, ad esempio, ci sono stati problemi legati ai pagamenti delle fatture, perché era stato cambiato il meccanismo, che era passato dall'anticipazione delle poste al meccanismo base con i centri di costo e il pagamento tramite i fondi della Banca d'Italia; l'organizzazione ha creato un buco, che poi è arrivato a un ritardo di quasi 720 giorni, con 500 milioni di ritardo.

PRESIDENTE. L'avevo pregata di dirci qualcosa di propositivo in questa seconda parte, non del fatto che vi è un ritardo nel pagamento delle fatture.

PALOMBO. Questo è un argomento che in genere non trattiamo mai. Era solo per far capire che il problema non sta nella difficoltà nel ricostruire, ma nel fatto che le colpe vengono attribuite a soggetti che non c'entrano niente, per cui a noi è stata attribuita una colpa per il fatto che c'erano delle problematiche che hanno portato a dei costi che nella realtà non c'erano. Quindi il problema non è esattamente quello.

Per quanto riguarda l'ADI, effettivamente è così: la realtà cruda purtroppo è questa, nel senso che è stato strutturato in modo non corretto. È stato fatto da gente che non sapeva bene cosa significano le intercettazioni e adesso purtroppo il problema è questo. È vero che si parla di un meccanismo futuro, che si spera sia attuato, per la realizzazione di cinque centri di gestione delle informazioni da parte dello Stato in cui dovrebbero confluire tutti i dati; probabilmente questo potrebbe scavalcare tali problemi, perché sostanzialmente tutti i dati sarebbero spostati in quest'altra sede. Tuttavia questo probabilmente sarà oggetto della riforma stessa. Di fatto, allo stato attuale, l'ADI, così come è, è in esaurimento o in alcune procure è già chiuso. Inoltre ci sono problemi specifici per cui non riesce ad archiviare alcuni dati che potrebbero essere interessati.

Quanto alle proposte, si potrebbe lavorare su una serie di questioni per capire in maniera definitiva – e lo vedrete poi nella relazione – se effettivamente alcune attività potranno essere svolte in collaborazione tra pubblico e privato. Alcune sono più di tipo industriale, come per esempio la registrazione o la gestione dei *server* di registrazione, e già nella relazione che facemmo nel 2015 all'allora Ministro della giustizia per una riorganizzazione del settore dicemmo che in teoria, comprando *software* adeguati come potrebbero essere quelli presenti in questo momento, avrebbero potuto farla gestire direttamente dalle strutture interne e non dalle società. È chiaro che ci sono attività molto più complicate, come quelle legate alla presenza sul territorio, quelle che sono chiamate le attività di attacco, cioè l'acquisizione dell'informazione sul territorio (ad esempio una microspia da posizionare in un ambiente, in una macchina), che evidentemente sono difficili da far gestire centralmente. I tentativi che sono stati fatti nel tempo, che si facevano una volta, quando queste attività erano attribuite alla polizia giudiziaria, tecnicamente hanno dimostrato che era impossibile avere una struttura tale sul territorio che po-

tesse permettere di farlo. È dunque chiaro che alcune attività potrebbero essere svolte dal pubblico mentre altre potrebbero essere più semplicemente svolte dal privato. Naturalmente nel documento c'è un'analisi effettiva di cosa significa fare tutto a livello pubblico: i costi sarebbero incomparabili rispetto a quello che normalmente viene rappresentato quando si dice che sarebbe molto semplice se facesse tutto quanto il pubblico rispetto al privato. L'aspetto fondamentale è poter decidere con coerenza e naturalmente sentendo anche chi sa qualcosa di più di queste cose, considerando gli aspetti specifici relativi all'organizzazione e all'interazione tra pubblico e privato.

È ovvio che c'è una serie interminabile di interventi che potrebbero essere fatti per migliorare la situazione, uno fra tanti il problema enorme che c'è sull'attuale disciplina che prevede la pubblicità delle fatturazioni al condannato, che sembra una banalità, ma è legata a un obbligo per il magistrato di dimostrargli quali sono le spese, perché sostanzialmente le spese sono delle anticipazioni e quindi dovrebbero essere richieste al condannato. Tuttavia, nel momento in cui si passano le spese così come sono, si sta indicando chi ha compiuto quelle attività.

PRESIDENTE. Ho capito, quindi secondo lei non lo dovrebbero dire a quello che deve pagare.

PALOMBO. Il problema è dirgli che sono stato io a farlo. Il motivo per cui questa mattina mi ha visto in stampelle è questo. Nel 2011 io sono stato aggredito da elementi che erano riusciti a individuarmi perché evidentemente dalle fatture avevano identificato la società; in quel momento, nel 2008, in quanto responsabile delle relazioni esterne dell'associazione, il mio nome era apparso pubblicamente, quindi mi hanno individuato fisicamente, nonostante tutti i meccanismi che avevo messo in piedi.

PRESIDENTE. Si potrebbe fare la pubblicità sulla cifra e non sul nome.

PALOMBO. Infatti, però il problema è che attualmente la situazione è questa. Vengono mandate le fatture.

PRESIDENTE. Si toglie il nome.

PALOMBO. Certo, lo stiamo dicendo in più occasioni; non è mai stato fatto e poteva essere fatto prima.

PRESIDENTE. Questo ce lo ha detto.

PALOMBO. L'ho detto tanto per illustrare banalmente una delle situazioni; poi ci sono altre problematiche operative anche per quanto ri-

guarda l'effettivo delle telematiche. Non voglio entrare in questo campo, perché mi dilungherei troppo, ma per le telematiche vorrei far riferimento alla questione che ha fatto stracciare le vesti a molte persone dicendo che facciamo passare dei dati in altri *server* invece che mandarli direttamente alla procura. È vero che la normativa prevede che il dato deve andare in procura, ma se non viene adottata una tecnica che si chiama *hoop*, qualsiasi sistema intercettato trasferisce il relativo IP, rendendolo facilmente individuabile, cioè da un'analisi effettiva si riuscirebbe a capire qual è l'IP definitivo. Se io so l'IP definitivo, so di quale procura si tratta ed eventualmente posso arrivare a conoscere le ragioni e le modalità. Per evitare questo, vengono utilizzati dei sistemi intermedi che creano dei rimbalzi per cui i dati vengono spostati su *server* esterni che non permettono l'individuazione immediata di questo tipo di meccanismo. È evidente che tale pratica non è normata perché per legge le intercettazioni dovrebbero confluire direttamente in procura; tuttavia il fatto che non è normata significa che chi lo fa, nonostante abbia avuto dal magistrato l'autorizzazione, sarà denunciato nel momento in cui si verifica un problema o quando un avvocato chiede perché sono state fatte transitare. Lo dice legittimamente e tecnicamente la situazione è questa. Questo è il motivo per cui dico che bisogna approfondire in maniera più specifica una serie di questioni con chi effettivamente vive tutti i giorni queste problematiche, in modo da poter trovare delle soluzioni operative.

L'invito a coinvolgerci che ho fatto prima è dovuto proprio a questo. Già all'inizio della relazione ho detto che si tratta di una meritoria audizione, nel senso che apprezziamo il fatto che voi ci abbiate chiamato; il problema è che questo non succede molto spesso con gli organi istituzionali diretti. Noi facciamo una grossa fatica, perché, nonostante quello che in genere succede nella pubblica amministrazione, dove ci sono i livelli di concertazione in cui si ascoltano le parti sociali, al Ministero della giustizia è tecnicamente impossibile, nel senso che siamo considerati come il diavolo e l'acquasanta.

PRESIDENTE. Questa Commissione non ha chiamato solo lei come tecnico. Credo che il nominativo della sua associazione sia stato segnalato dal Gruppo di Forza Italia in considerazione della sua grande esperienza, quindi ci sta dando un contributo; ho visto la relazione che mi sembra veramente ricca di elementi utili, molto più propositivi di quelli che ci ha detto ora. In realtà, la relazione è buonissima, e forse nell'esposizione aveva poco tempo.

Faccio presente però che la Commissione ha voluto sentire lei e altri tecnici perché ci siamo resi conto che su tutta questa parte tecnologica c'è veramente una lacuna e ci sono questioni anche pratiche che rendono tutto più complicato. Io credo che nella nostra relazione finale tutta la parte tecnologica avrà sicuramente un suo capitolo, quindi sotto questo profilo può assolutamente stare tranquillo. Siamo interessatissimi.

PALOMBO. Lo spero e ripeto che, non so come, ma nel momento in cui doveste elaborare dei testi di legge, la soluzione migliore è, per l'aspetto che mi riguarda, di segnalarlo.

PRESIDENTE. Di segnalarlo a voi.

PALOMBO. Parlarne e discutere insieme, perché è l'unico modo per trovare delle soluzioni che non portino a determinate situazioni.

PRESIDENTE. Secondo me, il fatto che lei è qui deve rassicurarla che c'è attenzione.

Ringrazio nuovamente il nostro audito e dichiaro concluse le odierne audizioni. Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,15.